

## Circolare Mensile n. 7 di luglio 2021

<b>LUGLIO 2021: NOVITÀ</b> .....	2
<hr/>	
1 Registri IVA, liquidazioni periodiche e dichiarazioni annuali IVA precompilate - Modalità di attuazione del programma di assistenza <i>on line</i> .....	2
2 Spese sanitarie e veterinarie - Invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria - Proroga per le spese sostenute nel primo semestre 2021 .....	3
3 Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali ex L. 178/2020 - Chiarimenti .....	4
4 Commercio elettronico - Regimi IVA speciali "OSS" e "IOSS" - Modalità di versamento dell'IVA .....	5
5 IVA - Rapporti di scambio fra Italia e San Marino - Utilizzo delle modalità elettroniche - Provvedimento attuativo .....	5
6 Credito d'imposta per la sanificazione, l'acquisto di dispositivi di protezione e i tamponi - Comunicazione delle spese ammissibili - Modalità e termini .....	7
7 Comunicazioni di anomalia per gli studi di settore e gli ISA .....	8
8 Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi - Cumulabilità con i contributi dei c.d. "contratti di sviluppo" .....	8
9 Regime forfetario ex L. 190/2014 - Tardiva fatturazione elettronica - Applicazione del regime premiale .....	9
10 Credito d'imposta per il rafforzamento patrimoniale delle medie imprese - Utilizzo in compensazione - Istituzione del codice tributo .....	10
11 Ritardi nei pagamenti - Individuazione dei tassi "legali" di mora applicabili al secondo semestre 2021 .....	10

1	<b>REGISTRI IVA, LIQUIDAZIONI PERIODICHE E DICHIARAZIONI ANNUALI IVA PRE-COMPILATE - MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI ASSISTENZA ON LINE</b>
	<p>L'Agenzia delle Entrate, con il provv. 8.7.2021 n. 183994, ha definito l'ambito di prima applicazione del programma di assistenza <i>on line</i> previsto dall'art. 4 del DLgs. 127/2015, stabilendo che, a partire dalle operazioni effettuate dall'1.7.2021, verranno predisposte, esclusivamente nei confronti dei soggetti passivi IVA che adottano la liquidazione periodica trimestrale per opzione, le bozze dei registri delle fatture emesse (art. 23 del DPR 633/72) e degli acquisti (art. 25 del DPR 633/72). A partire dalle operazioni effettuate dall'1.1.2022, gli stessi soggetti potranno altresì beneficiare della compilazione delle bozze di dichiarazione annuale IVA.</p> <p>Dall'1.1.2022 le bozze precompilate dei documenti saranno predisposte anche per i soggetti trimestrali che adottano il metodo di liquidazione dell'IVA "per cassa".</p>
1.1	<p><b>AMBITO SOGGETTIVO</b></p> <p>In fase di prima applicazione le bozze dei documenti precompilati verranno predisposte a beneficio dei soggetti IVA che hanno optato per la liquidazione periodica trimestrale ai sensi dell'art. 7 del DPR 542/99.</p> <p><b>Soggetti esclusi</b></p> <p>Sono, comunque, escluse alcune categorie di operatori. Si tratta, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dei soggetti che operano in settori di attività per i quali sono previsti regimi speciali;</li> <li>• dei soggetti che applicano l'IVA separatamente;</li> <li>• dei soggetti che aderiscono alla liquidazione IVA di gruppo;</li> <li>• dei soggetti che partecipano a un gruppo IVA;</li> <li>• dei soggetti sottoposti a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa;</li> <li>• dei soggetti che erogano prestazioni sanitarie;</li> <li>• delle Pubbliche Amministrazioni ed enti nei cui confronti si applica il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. "<i>split payment</i>");</li> <li>• dei commercianti al minuto che adottano il metodo della ventilazione;</li> <li>• degli operatori che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici o cessioni di benzina o gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori.</li> </ul>
1.2	<p><b>DATI UTILIZZATI PER LA PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI</b></p> <p>Le bozze dei registri IVA sono "<i>alimentate e costantemente aggiornate</i>" con le informazioni pervenute all'Agenzia "<i>dal primo giorno del mese fino all'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento</i>".</p> <p>In particolare, sono utilizzati i dati delle:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• fatture elettroniche emesse, relative ad operazioni effettuate nel trimestre, per le quali la data di consegna indicata nella ricevuta inviata dal Sistema di Interscambio al trasmittente o la data di messa a disposizione, in caso di impossibilità di recapito, sia antecedente "<i>al primo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento</i>" (per le fatture elettroniche emesse verso la Pubblica Amministrazione verrà considerata la data di ricezione riportata nella ricevuta di consegna o nell'attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito);</li> <li>• fatture elettroniche ricevute, con data dell'operazione ricadente nel periodo o nei mesi precedenti (ad eccezione di quelle già annotate), consegnate al cessionario/committente "<i>in data antecedente al primo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento</i>";</li> <li>• comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, per le quali la data di notifica dell'esito di avvenuta trasmissione sia precedente al primo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.</li> </ul> <p>Verranno inoltre utilizzati i dati delle trasmissioni telematiche dei corrispettivi giornalieri,</p>

	<p>quelli delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche (LIPE) relative ai trimestri precedenti, nonché della dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d'imposta precedente.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate segnalerà ai soggetti passivi la presenza di operazioni per le quali è stata rilasciata bolla doganale, ai fini dell'integrazione dei registri.</p>
<b>1.3</b>	<p><b>ACCESSO AI DATI, CONVALIDA O INTEGRAZIONE</b></p> <p>I soggetti passivi – o gli intermediari da questi delegati – potranno accedere alle bozze tramite un apposito applicativo <i>web</i> che sarà messo a disposizione all'interno del portale "Fatture e Corrispettivi". Entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre, sarà possibile convalidare i documenti, qualora le informazioni proposte dall'Agenzia delle Entrate siano complete, o integrarli, riportando gli elementi richiesti dagli artt. 23 e 25 del DPR 633/72. La visualizzazione e le eventuali modifiche possono essere operate dal primo giorno del mese di riferimento; tuttavia, relativamente al terzo trimestre 2021, periodo in cui ha inizio il programma sperimentale, tali operazioni potranno essere effettuate soltanto a partire dal 13.9.2021.</p> <p>Successivamente alla convalida o integrazione di entrambi i registri IVA per il periodo di riferimento, l'Agenzia delle Entrate elaborerà la relativa bozza della comunicazione della liquidazione periodica, che verrà messa a disposizione dal sesto giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, insieme al modello F24 per il versamento dell'imposta eventualmente dovuta.</p> <p>La bozza della dichiarazione annuale IVA e il modello F24 per l'eventuale pagamento dell'IVA dovuta saranno resi disponibili a partire dal 10 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.</p>
<b>1.4</b>	<p><b>ESCLUSIONE DELL'OBBLIGO DI TENUTA DEI REGISTRI</b></p> <p>La convalida o integrazione dei registri fa venir meno l'obbligo di tenuta dei registri IVA, fatta salva la tenuta del registro "cronologico".</p> <p>L'obbligo permane per i soggetti che hanno esercitato l'opzione per la tenuta dei registri IVA senza separata indicazione degli incassi e dei pagamenti ai sensi dell'art. 18 co. 5 del DPR 600/73.</p>
<b>2</b>	<p><b>SPESE SANITARIE E VETERINARIE - INVIO DEI DATI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA - PROROGA PER LE SPESE SOSTENUTE NEL PRIMO SEMESTRE 2021</b></p> <p>Con il DM 23.7.2021, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 28.7.2021 n. 179, è stato prorogato dal 31.7.2021 al 30.9.2021 il termine per la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria delle spese sanitarie e veterinarie sostenute nel primo semestre del 2021, ai fini della predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate.</p>
<b>2.1</b>	<p><b>SCADENZE DI INVIO PER LE SPESE SOSTENUTE NEL 2021</b></p> <p>In relazione alle spese sostenute nel 2021, il DM 29.1.2021 ha previsto una periodicità di trasmissione semestrale, quale periodo transitorio per il passaggio dalla precedente scadenza annuale alla nuova periodicità mensile a regime.</p> <p>Per le spese sanitarie e veterinarie sostenute nel primo semestre 2021 (1° gennaio - 30 giugno 2021), la trasmissione telematica dei dati sarebbe dovuta avvenire entro il 31.7.2021, termine che è stato prorogato al 30.9.2021.</p> <p>Resta ferma la scadenza del 31.1.2022 per la trasmissione telematica dei dati relativi alle spese sostenute nel secondo semestre 2021 (1° luglio - 31 dicembre 2021).</p>
<b>2.2</b>	<p><b>INVIO MENSILE PER LE SPESE SOSTENUTE DALL'1.1.2022</b></p> <p>Dalle spese sanitarie e veterinarie sostenute dall'1.1.2022 si applicherà invece la nuova periodicità mensile, come previsto dal DM 19.10.2020.</p> <p>L'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria dovrà avvenire entro la fine del mese successivo.</p>
<b>2.3</b>	<p><b>ULTERIORI INFORMAZIONI DA INVIARE AL SISTEMA TESSERA SANITARIA</b></p> <p>Per le spese sostenute a partire dall'1.1.2021, il DM 19.10.2020 ha stabilito che l'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria deve includere, oltre alle informazioni relative alle modalità di pagamento (che si applicano dalle spese sostenute dall'1.1.2020), anche:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• il tipo di documento fiscale, ai fini della distinzione delle fatture dalle altre tipologie di documento;</li> <li>• l'aliquota IVA o la natura della singola operazione ai fini IVA;</li> <li>• l'esercizio, da parte del cittadino, dell'opposizione alla messa a disposizione dei dati all'Agenzia delle Entrate ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata (in tal caso, non viene trasmesso il codice fiscale dell'assistito).</li> </ul>
<b>2.4</b>	<p><b>APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI CASSA</b></p> <p>Per stabilire la scadenza di trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie si deve fare riferimento alla data di pagamento dell'importo di cui al documento fiscale che certifica le spese (criterio "di cassa").</p> <p>Pertanto, considerando ad esempio una prestazione professionale con fattura:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• emessa entro il 31.12.2020 e pagata a gennaio 2021, l'invio dovrà avvenire entro il 30.9.2021;</li> <li>• emessa entro il 30.6.2021 e pagata a luglio 2021, l'invio dovrà avvenire entro il 31.1.2022;</li> <li>• emessa entro il 31.12.2021 e pagata a gennaio 2022, l'invio dovrà avvenire entro il 28.2.2022.</li> </ul>
<b>3</b>	<p><b>CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI EX L. 178/2020 - CHIARIMENTI</b></p>
	<p>Con la circ. 23.7.2021 n. 9, l'Agenzia delle Entrate ha fornito numerosi chiarimenti in merito al credito d'imposta per i beni strumentali nuovi di cui all'art. 1 co. 1053 ss. della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021).</p>
<b>3.1</b>	<p><b>AMBITO OGGETTIVO</b></p> <p>L'Agenzia delle Entrate chiarisce che l'agevolazione è riconosciuta anche per i beni acquisiti in <i>leasing</i> (in base al costo sostenuto dal concedente).</p> <p>Sono inoltre ammessi all'agevolazione i beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro.</p>
<b>3.2</b>	<p><b>PROFILI TEMPORALI</b></p> <p>In merito al coordinamento con la precedente agevolazione, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• si applica la "vecchia" disciplina di cui alla L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) nel caso di investimenti per i quali alla data del 15.11.2020 sia stato effettuato l'ordine vincolante e sia stato versato l'acconto del 20%, laddove tali investimenti siano stati effettuati entro il 30.6.2021;</li> <li>• opera invece la "nuova" disciplina di cui alla L. 178/2020 nel caso in cui l'investimento sia stato prenotato a partire dal 16.11.2020.</li> </ul>
<b>3.3</b>	<p><b>MODALITÀ DI UTILIZZO</b></p> <p>Possono essere utilizzati in compensazione in un'unica quota annuale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali materiali "ordinari" effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, indipendentemente dall'ammontare dei ricavi o compensi;</li> <li>• il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali immateriali "ordinari" effettuati nel medesimo arco temporale dai soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro (limite da verificare in relazione al periodo d'imposta precedente a quello di entrata in funzione del bene).</li> </ul> <p>Sono invece utilizzati in tre quote annuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il credito d'imposta per gli investimenti effettuati nel secondo anno di applicazione dell'agevolazione (art. 1 co. 1055 della L. 178/2020);</li> <li>• il credito d'imposta per gli investimenti in beni materiali e immateriali "4.0" (art. 1 co. 1056, 1057 e 1058 della L. 178/2020).</li> </ul> <p>L'utilizzo del credito d'imposta in un'unica quota rappresenta una facoltà che, se non esercitata, porta all'utilizzo nei modi ordinari (tre quote annuali di pari importo).</p> <p>L'Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che il credito non utilizzato (in tutto o in parte) potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi d'imposta successivi.</p>

<b>4</b>	<b>COMMERCIO ELETTRONICO - REGIMI IVA SPECIALI "OSS" E "IOSS" - MODALITÀ DI VERSAMENTO DELL'IVA</b>
	<p>Con il DM 12.7.2021, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 20.7.2021 n. 172, sono state definite le modalità di versamento dell'IVA da parte dei soggetti che si avvalgono dei regimi "OSS" (<i>One Stop Shop</i>) e "IOSS" (<i>Import One Stop Shop</i>), nonché le modalità di ripartizione dell'imposta versata nell'ambito di tali regimi speciali agli Stati membri di "consumo", a seguito della nuova disciplina introdotta con il DLgs. 25.5.2021 n. 83.</p> <p>Il decreto è in vigore dal 21.7.2021.</p>
<b>4.1</b>	<p><b>QUADRO NORMATIVO</b></p> <p>I regimi "OSS" e "IOSS" sono disciplinati dagli artt. <i>74-quinquies</i>, <i>74-sexies</i> e <i>74-sexies.1</i> del DPR 633/72 e consentono ai soggetti passivi IVA di dichiarare e versare in un unico Stato membro (Stato di identificazione) l'imposta dovuta in altri Stati membri in relazione ad alcune operazioni transfrontaliere (es. vendite a distanza intracomunitarie di beni, prestazioni di servizi B2C nell'UE, vendite a distanza di beni importati nell'UE). Nell'ambito di tali regimi speciali, infatti, è lo Stato membro di identificazione che si occupa di riversare l'imposta agli Stati membri in cui l'IVA è dovuta.</p> <p>Il DM 12.7.2021 modifica il precedente DM 20.4.2015, estendendo, sostanzialmente, anche ai soggetti che si avvalgono dei nuovi regimi speciali le modalità di versamento dell'IVA previste per i soggetti che aderivano al previgente regime "MOSS" (<i>Mini One Stop Shop</i>).</p>
<b>4.2</b>	<p><b>MODALITÀ DI VERSAMENTO</b></p> <p>In base alle disposizioni del DM 20.4.2015, come modificato dal DM 12.7.2021, l'IVA dovuta dai soggetti aderenti ai regimi "OSS UE", "OSS Non UE" e "IOSS" deve essere versata nello Stato membro di identificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mediante addebito sul proprio conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle Entrate (in tal caso, nella richiesta di addebito trasmessa telematicamente tramite i portali "OSS" e "IOSS" all'Agenzia, il soggetto passivo indica il codice IBAN del conto e il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento);</li> <li>• per chi non dispone del conto di cui al punto precedente, mediante bonifico da accreditare su apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all'Agenzia delle Entrate, secondo le istruzioni fornite sui portali "OSS" e "IOSS", indicando nella causale il numero di riferimento unico della dichiarazione cui si riferisce il versamento.</li> </ul> <p>Non è possibile avvalersi dell'istituto della compensazione (art. 17 del DLgs. 241/97). L'imposta così riscossa viene poi ripartita tra gli Stati membri di "consumo".</p>
<b>4.3</b>	<p><b>RIMBORSO DELL'IMPOSTA VERSATA IN ECCEDEXIA</b></p> <p>In caso di versamento superiore all'imposta dovuta, l'eccedenza viene rimborsata entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ripartizione, sul conto del soggetto medesimo.</p> <p>Sulle somme rimborsate tardivamente maturano gli interessi con decorrenza dal 31° giorno successivo alla data di ripartizione, nella misura prevista dall'art. 38-<i>bis</i>3 co. 4 del DPR 633/72.</p>
<b>5</b>	<b>IVA - RAPPORTI DI SCAMBIO FRA ITALIA E SAN MARINO - UTILIZZO DELLE MODALITÀ ELETTRONICHE - PROVVEDIMENTO ATTUATIVO</b>
	<p>Con il DM 21.6.2021, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 15.7.2021 n. 168, sono state emanate le disposizioni attuative dell'art. 12 del DL 30.4.2019 n. 34 (conv. L. 28.6.2019 n. 58), relative alla fatturazione in formato elettronico delle operazioni da e verso la Repubblica di San Marino.</p>
<b>5.1</b>	<p><b>DECORRENZA E REGIME TRANSITORIO</b></p> <p>Il DM 21.6.2021 entrerà in vigore l'1.10.2021 e sostituirà il DM 24.12.93.</p> <p>È previsto un periodo transitorio, che avrà inizio l'1.10.2021 e terminerà il 30.6.2022, nel</p>

	<p>quale potranno essere emesse, in alternativa al formato cartaceo, fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio. Dall'1.7.2022, salvi gli esoneri "previsti da specifiche disposizioni di legge" (art. 12 del DL 34/2019 e art. 2 co. 2 del DM 21.6.2021), non potranno più essere emessi documenti in formato analogico.</p>
<b>5.2</b>	<p><b>AMBITO DI APPLICAZIONE</b></p> <p>Le nuove disposizioni si applicano alle cessioni effettuate da soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio di San Marino e ai servizi connessi, nei confronti di operatori sanmarinesi ivi identificati (operazioni non imponibili ai sensi degli artt. 8 e 9 del DPR 633/72).</p> <p>Non può essere assimilato alle cessioni di beni verso San Marino l'invio in tale territorio di beni "per lo svolgimento di perizie o di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali (...), quando i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, nonché per l'introduzione nel territorio della Repubblica di San Marino di beni temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni". La mancata assimilazione si applica a condizione che le operazioni siano annotate in un apposito registro.</p> <p>Analogamente, non è considerata importazione di beni, ai sensi dell'art. 71 del DPR 633/72, l'introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di perizie o di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali "se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, operatore economico, nella Repubblica di San Marino".</p>
<b>5.3</b>	<p><b>CESSIONI VERSO SAN MARINO</b></p> <p>Le cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino effettuate da soggetti passivi residenti, stabiliti o identificati in Italia nei confronti di operatori economici sanmarinesi ivi identificati (e i servizi connessi), dovranno essere trasmesse dal Sistema di Interscambio all'ufficio tributario di San Marino, il quale verificherà il regolare assolvimento dell'imposta sull'importazione, convaliderà la regolarità della fattura e comunicherà l'esito del controllo all'Agenzia delle Entrate mediante apposito canale telematico. Qualora, nei 4 mesi successivi all'emissione della fattura, l'ufficio tributario sanmarinese non ne abbia convalidato la regolarità, il soggetto passivo italiano, nei successivi 30 giorni, sarà tenuto a emettere una nota di variazione in aumento, senza dover corrispondere sanzioni o interessi. Le operazioni in oggetto beneficiano, infatti, della non imponibilità solo nel caso in cui l'ufficio sanmarinese abbia convalidato la regolarità del documento.</p>
<b>5.4</b>	<p><b>CESSIONE DI BENI DA SAN MARINO VERSO L'ITALIA</b></p> <p>Le fatture elettroniche relative alle cessioni di beni effettuate da operatori sanmarinesi mediante trasporto o spedizione nel territorio dello Stato italiano saranno trasmesse dall'ufficio tributario di San Marino al Sistema di Interscambio, che le recapiterà al cessionario nazionale.</p> <p>Se nella fattura elettronica emessa dall'operatore sanmarinese è indicato l'ammontare dell'IVA dovuta dal cessionario, la stessa imposta sarà versata dal cedente all'ufficio tributario di San Marino che, a sua volta, entro 15 giorni la trasferirà all'Agenzia delle Entrate, trasmettendo l'elenco riepilogativo delle fatture corrispondenti a tali versamenti. L'Amministrazione finanziaria italiana verificherà, nei successivi 15 giorni, la corrispondenza fra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture contenuti negli elenchi, chiedendo all'ufficio sanmarinese l'eventuale integrazione degli stessi o restituendo a quest'ultimo le somme eccedenti.</p> <p>L'esito positivo del controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate viene comunicato al cessionario, che, da tale momento, potrà esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'art. 19 del DPR 633/72.</p> <p>Se la fattura elettronica non reca, invece, l'ammontare dell'IVA, spetterà al cessionario italiano assolvere l'imposta, integrando il documento ricevuto dal Sistema di Interscambio ai sensi dell'art. 17 co. 2 del DPR 633/72.</p>

5.5	<p><b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b></p> <p>La fattura emessa ai sensi dell'art. 21 co. 6-<i>bis</i> lett. b) del DPR 633/72 relativamente a prestazioni di servizi rese nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero identificativo attribuito dalla Repubblica di San Marino potrà essere emessa in formato elettronico mediante il Sistema di Interscambio.</p>
5.6	<p><b>REGOLE TECNICHE ATTUATIVE</b></p> <p>Le regole tecniche necessarie per l'attuazione del DM 21.6.2021 saranno emanate con uno specifico provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.</p>
5.7	<p><b>ALTRE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL DECRETO</b></p> <p>Il DM 21.6.2021 dispone, fra l'altro, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le cessioni di beni nei confronti di consumatori finali sanmarinesi (che non operano, quindi, nell'esercizio di imprese, arti o professioni), sono assoggettate a IVA;</li> <li>• le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi sono soggette a IVA nel Paese di destinazione;</li> <li>• le vendite di beni (diversi dai mezzi di trasporto nuovi), spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, a partire da uno Stato diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto, a destinazione di soggetti privati, scontano l'imposta nel Paese di destinazione, qualora il cedente nel corso dell'anno solare precedente abbia posto in essere vendite a distanza nei confronti di soggetti dell'altro Stato per un ammontare complessivo superiore a 28.000,00 euro, sempre che detto limite non sia stato superato nell'anno in corso (al di sotto di tale soglia, il cedente può comunque optare per l'applicazione dell'imposta nel Paese di destinazione dei beni).</li> </ul>
6	<p><b>CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE, L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E I TAMPONI - COMUNICAZIONE DELLE SPESE AMMISSIBILI - MODALITÀ E TERMINI</b></p>
	<p>Con il provv. 15.7.2021 n. 191910, l'Agenzia delle Entrate ha definito i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del nuovo credito d'imposta per la sanificazione, l'acquisto dei dispositivi di protezione e dei tamponi previsto dall'art. 32 del DL 73/2021.</p>
6.1	<p><b>SOGGETTI BENEFICIARI</b></p> <p>Possono beneficiare dell'agevolazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni;</li> <li>• gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;</li> <li>• le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale dotate di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di <i>bed and breakfast</i>.</li> </ul>
6.2	<p><b>SPESE AGEVOLABILI</b></p> <p>Il credito d'imposta spetta per le spese sostenute:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021;</li> <li>• per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.</li> </ul>
6.3	<p><b>MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE</b></p> <p>La comunicazione relativa all'ammontare delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 deve essere presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dal 4.10.2021 al 4.11.2021;</li> <li>• in via telematica, mediante i canali dell'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio <i>web</i> disponibile nell'area riservata del relativo sito Internet;</li> <li>• direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato;</li> <li>• utilizzando l'apposito modello approvato.</li> </ul>

6.4	<p><b>DETERMINAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA</b></p> <p>Il credito d'imposta "teorico" è pari al 30% delle spese comunicate, con un limite massimo dell'agevolazione di 60.000,00 euro. Al fine di garantire il rispetto del limite complessivo di spesa (200 milioni di euro), dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l'indicazione del credito teorico, l'Agenzia determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.</p>
6.5	<p><b>MODALITÀ DI FRUIZIONE</b></p> <p>Il credito d'imposta può essere utilizzato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che definisce l'ammontare massimo del credito fruibile (non si applicano i limiti alle compensazioni <i>pro tempore</i> vigenti di cui all'art. 34 della L. 388/2000 e all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007);</li> <li>• nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese.</li> </ul>
7	<p><b>COMUNICAZIONI DI ANOMALIA PER GLI STUDI DI SETTORE E GLI ISA</b></p>
	<p>Il provv. Agenzia delle Entrate 20.7.2021 n. 196552 ha definito le anomalie nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore (per il periodo 2017) e degli ISA (per i periodi 2018 e 2019), che saranno oggetto di comunicazione ai contribuenti.</p>
7.1	<p><b>TIPI DI ANOMALIE</b></p> <p>Tra le anomalie più rilevanti, si segnalano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le incongruenze gravi e ripetute nella gestione del magazzino;</li> <li>• l'utilizzo per il triennio 2017-2019 della causa di esclusione "Periodo di non normale svolgimento dell'attività";</li> <li>• le incongruenze tra l'ISA presentato e il quadro dei dati contabili compilato;</li> <li>• l'omessa iscrizione nell'apposito Albo per i contribuenti che hanno dichiarato di operare in forma di cooperativa, anche a mutualità prevalente;</li> <li>• le incongruenze tra i dati dichiarati e quelli risultanti dalle Certificazioni Uniche (ad esempio, il numero degli incarichi per i professionisti).</li> </ul>
7.2	<p><b>MODALITÀ DI COMUNICAZIONE</b></p> <p>Le comunicazioni sono messe a disposizione nel Cassetto fiscale del contribuente, accessibile anche dagli intermediari incaricati muniti di delega.</p> <p>Le comunicazioni sono anche trasmesse via Entratel all'intermediario, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi e se tale intermediario ha accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle.</p>
7.3	<p><b>SOFTWARE DI COMPILAZIONE ANOMALIE 2021</b></p> <p>A fronte della comunicazione, tramite il <i>software</i> per la compilazione delle anomalie 2021, sarà possibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• segnalare imprecisioni ed errori riscontrati nei dati riportati nella comunicazione di anomalia;</li> <li>• indicare le motivazioni che hanno determinato l'anomalia riscontrata e quanto altro si ritiene rilevante rappresentare all'Amministrazione finanziaria.</li> </ul>
7.4	<p><b>CORREZIONE DEGLI ERRORI</b></p> <p>Ove siano ravvisati errori od omissioni, resta possibile regolarizzarli presentando una dichiarazione integrativa, comprensiva della comunicazione dei dati rilevanti corretta, beneficiando del ravvedimento operoso per la riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione della violazione.</p>
8	<p><b>CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI - CUMULABILITÀ CON I CONTRIBUTI DEI C.D. "CONTRATTI DI SVILUPPO"</b></p>
	<p>La risposta a interpellato Agenzia delle Entrate 23.7.2021 n. 508 è intervenuta sulla cumulabilità del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'art. 1 co. 185 della L. 160/2019 con altre agevolazioni e sulla possibilità di cedere tale credito</p>



	all'interno del consolidato fiscale nazionale.
<b>8.1</b>	<p><b>CUMULABILITÀ CON CONTRIBUTI PER I “CONTRATTI DI SVILUPPO”</b></p> <p>L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono cumulabili, in relazione ai medesimi investimenti, il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, di cui all'art. 1 co. 185 della L. 160/2019, e i contributi maturati nell'ambito dei contratti di sviluppo di cui al DM 9.12.2014, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l'investimento.</p> <p>In sostanza, il vantaggio fiscale ottenuto non deve essere superiore al costo sostenuto, il quale deve essere individuato considerando complessivamente tutte le altre agevolazioni, compresa quella costituita dal risparmio d'imposta derivante dalla irrilevanza dei crediti stessi ai fini del computo della base imponibile, sia ai fini IRES che ai fini IRAP.</p> <p>Ai fini della determinazione del limite di cumulabilità, nel calcolo dell'importo complessivo delle agevolazioni fruite rientrano quindi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sia il “contributo a fondo perduto” ricevuto;</li> <li>• che il “finanziamento a tasso agevolato”, in quanto costituisce una delle diverse forme di agevolazione concedibili, nei limiti delle “intensità massime di aiuto” secondo quanto previsto dall'art. 8 co. 1 e 2 del DM 9.12.2014.</li> </ul>
<b>8.2</b>	<p><b>TRASFERIMENTO DEL CREDITO ALL'INTERNO DEL CONSOLIDATO FISCALE</b></p> <p>Ai sensi dell'art. 7 co. 1 lett. b) del DM 1.3.2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ciascun soggetto aderente alla tassazione di gruppo può cedere, ai fini della compensazione con l'IRES dovuta dalla consolidante, i crediti utilizzabili in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97;</li> <li>• nel limite previsto dall'art. 25 del DLgs. 241/97.</li> </ul> <p>Tuttavia, in merito alle modalità di fruizione del credito d'imposta sui beni strumentali nuovi, l'art. 1 co. 1059 della L. 178/2020 prevede che il medesimo è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, senza ulteriori precisazioni o limiti.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate ritiene, quindi, che ai fini di ogni forma di cessione o trasferimento, anche all'interno del consolidato fiscale, tale strumento agevolativo non soggiace a tale limite e, di conseguenza, possa essere liberamente trasferito nell'ambito del consolidato fiscale.</p>
<b>9</b>	<p><b>REGIME FORFETARIO EX L. 190/2014 - TARDIVA FATTURAZIONE ELETTRONICA - APPLICAZIONE DEL REGIME PREMIALE</b></p>
	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 29.7.2021 n. 520, ha precisato che l'emissione tardiva della fattura elettronica da parte del contribuente in regime forfetario non pregiudica l'applicazione del regime premiale che consente la riduzione di un anno del termine di decadenza per l'accertamento (art. 1 co. 74 della L. 190/2014), qualora il soggetto passivo ricorra all'istituto del ravvedimento per sanare la violazione.</p>
<b>9.1</b>	<p><b>TARDIVA TRASMISSIONE AL SISTEMA DI INTERSCAMBIO</b></p> <p>A norma dell'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, i soggetti che rientrano nel regime di vantaggio (art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011) o forfetario (art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014) sono esonerati dall'obbligo di emissione di fattura in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio. Tuttavia, al fine di incentivare tale procedura, è stata introdotta l'agevolazione di cui all'art. 1 co. 74 della L. 190/2014, in base alla quale i soggetti il cui fatturato annuo sia “<i>costituito esclusivamente da fatture elettroniche</i>” possono beneficiare della riduzione di un anno del termine di decadenza per gli accertamenti previsto dall'art. 43 co. 1 del DPR 600/73.</p> <p>L'agevolazione è subordinata alla sola condizione che il fatturato sia “<i>costituito esclusivamente</i>” da fatture elettroniche. Ne discende che l'emissione delle fatture in formato diverso non comporta l'applicazione di una sanzione, quanto piuttosto la perdita del beneficio.</p> <p>Qualora il soggetto passivo abbia trasmesso in ritardo il documento al Sistema di Interscambio, si sarebbe in presenza di un “mero ritardo nell'adempimento fiscale”, punibile,</p>

	nel caso dei contribuenti aderenti al regime forfetario, con la sanzione di cui all'art. 6 co. 2 del DLgs. 471/97.
<b>9.2</b>	<b>MANTENIMENTO DEL REGIME PREMIALE</b> Laddove il contribuente intenda mantenere la scelta di emettere esclusivamente fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio, l'errore compiuto, consistente nel tardivo invio al SdI, potrà essere sanato ricorrendo al ravvedimento operoso, così da non perdere il regime premiale.
<b>10</b>	<b>CREDITO D'IMPOSTA PER IL RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE MEDIE IMPRESE - UTILIZZO IN COMPENSAZIONE - ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO</b>
	Con la ris. 12.7.2021 n. 46, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo "6943" per l'utilizzo in compensazione, nel modello F24, del credito d'imposta spettante alle società di medie dimensioni, commisurato alle perdite del 2020, a fronte di aumenti di capitale deliberati ed eseguiti entro il 30.6.2021, ai sensi dell'art. 26 co. 8 - 9 del DL 34/2020 e del DM 10.8.2020.
<b>10.1</b>	<b>CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE</b> In base all'art. 26 co. 8 del DL 34/2020, alle società che soddisfano le previste condizioni è riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del Patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale, nei limiti previsti. La misura del credito d'imposta è aumentata dal 30% al 50% per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2021.  L'importo del credito d'imposta spettante può essere consultato nella sezione "Cassetto fiscale", accessibile dall'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, al <i>link</i> "Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili".
<b>10.2</b>	<b>UTILIZZO IN COMPENSAZIONE</b> Il credito d'imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020 ed entro la data del 30.11.2021.  Il modello F24 contenente la compensazione deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
<b>10.3</b>	<b>COMPILAZIONE DEL MODELLO F24</b> In sede di compilazione del modello F24: <ul style="list-style-type: none"> <li>• il codice tributo "6943" deve essere esposto nella sezione "Erario", nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati";</li> <li>• nel campo "anno di riferimento" deve essere indicato il periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento, nel formato "AAAA".</li> </ul>
<b>11</b>	<b>RITARDI NEI PAGAMENTI - INDIVIDUAZIONE DEI TASSI "LEGALI" DI MORA APPLICABILI AL SECONDO SEMESTRE 2021</b>  In relazione al secondo semestre 2021, i tassi "legali" degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle transazioni commerciali e dei servizi dei lavoratori autonomi, anche nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, nonché tra lavoratori autonomi e imprese, rimangono stabiliti nella misura: <ul style="list-style-type: none"> <li>• del 12%, per le transazioni aventi ad oggetto prodotti agricoli e/o alimentari;</li> <li>• dell'8%, per le altre transazioni commerciali.</li> </ul> Il tasso di riferimento della Banca centrale europea (BCE), infatti, è rimasto invariato allo 0%, con la conseguenza che il tasso di mora è costituito solo più dalle previste maggiorazioni.  <b>Estensione a tutti i lavoratori autonomi</b> Per effetto dell'art. 2 della L. 22.5.2017 n. 81 (c.d. "Jobs Act dei lavoratori autonomi"),

in vigore dal 14.6.2017, la disciplina degli interessi “legali” di mora per ritardato pagamento è stata estesa a tutti i lavoratori autonomi, in relazione alle transazioni commerciali tra:

- lavoratori autonomi e imprese;
- lavoratori autonomi e Amministrazioni Pubbliche;
- lavoratori autonomi.

In precedenza, infatti, si faceva riferimento solo ai soggetti esercenti “una libera professione”.

***Deroghe contrattuali***

Le parti possono concordare un tasso di interesse di mora diverso da quello “legale”:

- nelle transazioni commerciali tra imprese e/o tra lavoratori autonomi;
- purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.

Tuttavia, occorre considerare che:

- nelle transazioni commerciali che riguardano prodotti agricoli e/o alimentari, il tasso è inderogabile;
- nei rapporti di “subfornitura”, il tasso può essere stabilito solo in misura superiore.